CONVENZIONE

tra

Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A (di seguito anche "AMT") C.F. e P.I 03783930104, con sede legale in Genova, Via Montaldo 2, cap. 16137, rappresentata dall'Ing. Marco Beltrami nato a Alessandria il 2/8/1958, pec: amt.spa@pec.amt.genova.it domiciliato per la presente carica presso la sede della Società ed autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 settembre 2021

e

Università degli Studi di Genova (di seguito anche "Università") C.F. e P.IVA n. 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore Prof. Federico Delfino nato a Savona il 28.2.1972, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Ente in Genova, Via Balbi, n. 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it ed autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 settembre 2021 (qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

Premesso che

a) il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma

6" prevede all'art. 6, tra gli strumenti e servizi per il conseguimento	
del successo formativo, l'accesso alla cultura e i servizi di trasporto;	
b) l'Università di Genova è l'ente accademico che opera sul territorio	
genovese e ligure a livello di eccellenza nel campo della ricerca e della	
formazione degli studenti universitari, nonché della sostenibilità am-	
bientale e della promozione culturale;	
c) l'Università nel proprio Programma triennale 2021/2023 prevede	
fra gli obiettivi quello di favorire le azioni e i processi di sviluppo del-	
la sostenibilità (obiettivo 9);	
d) AMT è una società concessionaria del trasporto pubblico nella Cit-	
tà Metropolitana di Genova per la gestione del servizio di trasporto	
di persone o cose su strada, rotaia, impianti a fune; gestione servizi di	
noleggio, trasporto turistico, disabili, acquisto e alienazione autobus,	
materiale ferroviario, gestione servizi di info mobilità, progettazione	
impianti tecnologici traffico, gestione attività accessorie al trasporto	
turistico, studi e ricerche di mobilità anche sostenibile, mantenimento	
del patrimonio di mobilità pubblica;	
e) le Parti, al fine di incentivare iniziative comuni di mobilità sosteni-	
bile volte a promuovere l'utilizzo dei mezzi di Trasporto Pubblico	
(TPL), intendono sviluppare progetti a ciò finalizzati;	
f) l'incentivo alla mobilità sostenibile e all'uso del TPL potrà avvenire	
sia con specifiche agevolazioni tariffarie rivolte alle categorie interes-	
sate sia con iniziative sperimentali quali la gratuità rivolta a specifiche	
fasce di studenti.	
Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:	

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

1. Le Parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione, intendono incentivare gli studenti dell'Università degli studi di Genova all'utilizzo del trasporto pubblico attraverso iniziative di comunicazione e agevolazioni tariffarie. In particolare per gli iscritti al primo anno di corso, verrà proposta la card CityPass, di accesso gratuito ai servizi di trasporto pubblico urbano erogati da AMT.

Art. 3 – Impegni delle Parti

- 1. AMT si impegna a garantire l'accesso gratuito ai servizi di trasporto pubblico urbano agli studenti iscritti al primo anno di corso dell'Università degli studi di Genova e a definire nuove proposte tariffarie dedicate alla popolazione studentesca.
- 2. L'Università si impegna a rilasciare, o a collaborare al rilascio, della card CityPass ai propri studenti iscritti al primo anno di corso da utilizzare quale titolo di viaggio gratuito e a favorire la diffusione delle nuove proposte tariffarie e in generale della conoscenza dell'offerta di TPL.

Art. 4 – Accordi Attuativi

1. La collaborazione tra Università e AMT, finalizzata al perseguimento dei relativi fini istituzionali, potrà essere realizzata anche tramite la stipula di ulteriori accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione e della

normativa vigente; in particolare verranno definite nel "Manuale del servizio: abbonamento AMT" le modalità per utilizzare la card City Pass di AMT. L'eventuale modifica e/o aggiornamento del Manuale è concordata per iscritto dalle Parti.

Articolo 5 – Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da un componente designato da AMT e da un componente designato dall'Università al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Per AMT è la dott.ssa Vania Gallione.

Per l'Università è la Prof.ssa Ilaria Delponte, Mobility Manager di Ateneo.

Articolo 6 – Durata e rinnovo

- 1. La presente Convenzione ha durata sperimentale di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell'Organo competente di ciascuna Parte.
- 2. La card CityPass decorre dall'anno accademico 2021-22, secondo le modalità definite nel "Manuale del servizio: abbonamento AMT".
- 3. Le Parti si impegnano a redigere congiuntamente una relazione valutativa intermedia sui risultati raggiunti al termine del secondo anno di vigenza della Convenzione.
- 4. Al termine della presente Convenzione le Parti redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sui risultati raggiunti; in caso di

rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Articolo 7 – Recesso e scioglimento

- 1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
- 2. Il recesso ha effetto decorsi 90 giorni dalla data di notifica dello stesso e comunque non prima del completamento dell'anno accademico in corso.
- 3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
- 4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di lasciare la disponibilità della card City Pass fino al completamento dell'anno accademico in corso.

Articolo 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione di ciascuna delle Parti.

Art. 9 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della

Convenzione.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

- 1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
- 2. In particolare, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi ciascuna, nell'ambito delle finalità di trattamento dei dati personali perseguite e nell'ambito delle attività di propria competenza, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, in quanto definiscono in modo indipendente le finalità e i mezzi del trattamento.

Articolo 11 – Registrazione e spese

- 1. Il presente Atto si compone di n. 7 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
- 2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992.
- 3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 29.12.2016.

Articolo 12 – Rimandi	
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente con-	
venzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti	
in materia, in quanto compatibili.	
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.	
PER L'AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.P.A	
IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
Presidente Ing. Marco Beltrami	
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
IL RETTORE	
Prof. Federico Delfino	